Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 28 ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1968, n. 1088.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche, con le seguenti modificazioni.

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: capitali di conduzione, *sono aggiunte le parole*: compreso il lavoro prestato dal coltivatore ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il quinto comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« A favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli od associati, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale, possono essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, graduato in rapporto all'entità del danno subìto. Per le aziende agricole i cui ordinamenti oltre a quelli considerati nel precedente articolo comprendono altre pro-

duzioni, il contributo può essere concesso quando i danni riportati nella produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, non siano inferiore al 40 per cento ».

Il secondo comma dell'articolo 3 *è sostituito dal seguente*:

« I prestiti di cui al precedente comma possono essere concessi anche alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli che, per effetto degli eventi considerati dal presente decreto, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento. Il tasso di interesse da applicare sui prestiti alle cooperative è fissato nello 0,50 per cento ».

All'articolo 7, *primo comma, primo capoverso, le parole*: almeno il 40 per cento del prodotto, *sono sostituite con le parole*: almeno il 30 per cento del prodotto.

All'articolo 7, *primo comma, terzo capoverso, dopo le parole*: dall'evento dannoso, *sono aggiunte le parole*: o comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 *sono aggiunti i seguenti*:

« In pendenza delle operazioni relative all'aggiornamento degli ordinamenti produttivi delle aziende agricole, le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse avuto riguardo alla realtà produttiva sussistente al momento dell'evento ancorchè essa non corrisponda alle risultanze catastali ».

« Le cantine sociali, che rientrano tra le cooperative di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, possono acquistare uve, mosti e vini, per attivare o completare l'attività degli impianti fino alla misura del 60 per cento della capacità lavorativa dei medesimi, conservando le esenzioni fiscali stabilite dall'articolo 84, lettera *i*) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Dopo l'articolo 7 *è aggiunto il seguente*:

Art. 7-*bis*.

L'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle province ed ai comuni che concedono, in applicazione delle norme della presente legge, lo sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in precedente data per l'ottenimento di prestiti.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato ».

All'articolo 12, *dopo le parole*: della legge 25 luglio 1952, n. 949, *sono aggiunte le parole*: della legge 25 luglio 1952, n. 991.

L'articolo 13 *è sostituito dal seguente*:

« I prestiti ad ammortamento quinquennale di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 857, possono essere concessi, oltre che per gli scopi previsti dallo articolo medesimo, per l'acquisto di concimi e per l'approvvigionamento di sementi cerealicole, orticole e foraggere ».

Art. 2.

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano anche nei territori all'uopo delimitati delle regioni a statuto speciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1968

SARAGAT

LEONE — SEDATI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 ottobre 1968, n. **1089**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Le agevolazioni creditizie previste dalle norme richiamate dal presente articolo, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalle norme stesse, sono concesse con la procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1967, n. 38 ».

All'articolo 8 *sono aggiunti i seguenti commi*:

« Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra enti cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al precedente comma si considerano effettuati dagli enti consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportati.

La detrazione prevista dal primo comma opera ai soli fini dell'applicazione delle imposte di ricchezza mobile e sulle società e relative addizionali.

Nel caso di impianti ceduti col sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti effettuati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi in impianti dati in locazione negli esercizi medesimi ».

Dopo l'articolo 8 *è aggiunto il seguente*:

Art. 8-*bis*.

« Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due esercizi successivi, l'esenzione prevista dall'articolo 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive proroghe, è concessa sulla parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati, fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti ».

All'articolo 12 *la parola*: depositato, *è sostituita con le parole*: presentato per la vidimazione.

L'articolo 14 *è sostituito con il seguente*:

« Sono esenti dalla tassa di concessione governativa e sono soggetti alla tassa fissa di registro gli aumenti di capitale in denaro delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonchè delle società cooperative e loro consorzi, deliberati e versati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per le società che si costituiscono entro il predetto termine, le agevolazioni previste dal precedente comma si applicano alle sottoscrizioni in denaro del capitale sociale effettuate in sede di costituzione ed a quelle successive, purchè il conferimento effettivo abbia luogo entro il medesimo termine.

Per le società che abbiano o che portino il loro capitale al di sopra di 5 miliardi, la concessione delle agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti ha effetto se il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sentito per l'autorizzazione di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, riconosca che l'impiego dell'aumento del capitale stesso è corrispondente alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica ».

Dopo l'articolo 17 *è aggiunto il seguente*:

Art. 17-*bis*.

« Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 kW sono ridotte del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, a partire dalle letture dei contatori relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Tale riduzione vale fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1970 ».

L'articolo 18 *è sostituito con il seguente*:

« A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, alle aziende industriali ed artigiane è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorchè lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti dalla stessa impresa ancorchè distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto alla applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ».

All'articolo 19, *il primo comma è sostituito con il seguente*:

« L'importo dello sgravio concesso in applicazione del precedente articolo è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 466.500 milioni, da erogarsi, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi annuali:

lire 27.600 milioni per l'anno 1968;
lire 86.600 milioni per l'anno 1969;
lire 100.700 milioni per l'anno 1970;
lire 116.800 milioni per l'anno 1971;
lire 134.800 milioni per l'anno 1972 ».

All'articolo 20, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni ripartito come segue:

lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968;
lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969;
lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970;
lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971;
lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972 ».

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per gli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

La somma di lire 60 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1968, lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1969 e lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1970.

Art. 3.

Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968, 1969 e 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto rispettivamente di lire 20 miliardi, 20 miliardi e 20 miliardi. Per gli anni 1968 e 1969 il mutuo comprenderà, oltre al ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi agli stessi esercizi.

I mutui di cui al precedente comma da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1968, 1969 e 1970, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI il fondo ha carattere rotativo.

L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità di cui sopra in base alle direttive del CIPE:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati a imprese industriali o loro consorzi, destinati alla esecuzione di progetti di ricerca;

c) sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento — dei progetti di ricerca sottoposti da imprese industriali e di ricerca e loro consorzi, disciplinati da convenzioni o contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono trasmessi dagli interessati all'IMI, che li sottopone all'approvazione definitiva del CIPE.

La segreteria del CIPE provvede a dare tempestiva comunicazione delle richieste, trasmesse dall'IMI, al Ministro incaricato della ricerca scientifica, che partecipa di diritto alle riunioni dello stesso CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo.

In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.

Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.

Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.

Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento.

Art. 5.

Tutte le operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo e tutti gli atti, contratti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e contributo presente o futuro spettanti così all'Erario come agli Enti locali, fatta eccezione:

della imposta di bollo sulle cambiali, che è ridotta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228;

delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto mobiliare italiano godrà del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio.

Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed agli atti che dovranno essere effettuati dai soggetti finanziati ai sensi del precedente articolo.

Art. 6.

Per la copertura della spesa derivante dagli articoli 4 e 5 il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni 1968 e 1969 certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di lire 100 miliardi.

I suddetti certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonchè dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli esercizi finanziari 1968 e 1969 le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'ulteriore importo di lire 450 miliardi a completamento della seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, con priorità per le opere già in fase di avanzata esecuzione, la cui produttività è legata al loro completamento.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo — spese in conto capitale — del bilancio della stessa azienda, in ragione di:

lire 110 miliardi nell'esercizio 1969;
lire 110 miliardi nell'esercizio 1970;
lire 130 miliardi nell'esercizio 1971;
lire 100 miliardi nell'esercizio 1972.

Per l'esecuzione delle costruzioni e delle opere di cui al primo comma si applicano le norme dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 374.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è altresì autorizzata ad assumere ulteriori impegni fino alla concorrenza della somma di lire 200 miliardi per opere riguardanti la costruzione di nuovi collegamenti ferroviari anche non compresi nel piano decennale di cui al precedente primo comma, che all'atto della progettazione risultino effettivamente completabili nei limiti di tale copertura e che siano più urgenti in base ad una valutazione, da effettuarsi nelle sedi appropriate, delle condizioni attuali della rete ferroviaria nelle sue priorità soprattutto in relazione ad un accertamento delle situazioni di maggiore debolezza, nel quadro della programmazione e dei suoi obiettivi di riequilibrio territoriale.

I conseguenti pagamenti dovranno essere regolati in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo — spese in conto capitale — del bilancio della stessa azienda in ragione di:

lire 30 miliardi per l'esercizio 1969;
lire 40 miliardi per l'esercizio 1970;
lire 40 miliardi per l'esercizio 1971;
lire 40 miliardi per l'esercizio 1972;
lire 50 miliardi per l'esercizio 1973.

Per la più rapida realizzazione delle opere di cui al presente articolo, l'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è autorizzato a costituire, con proprio decreto, le necessarie unità speciali occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, nell'ambito delle piante organiche dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui al primo comma dell'articolo 7 non inferiore a lire 180 miliardi a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi di esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale ed insulare.

E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per la costruzione e le opere di cui all'articolo 7 per un importo almeno di lire 260 miliardi, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

E' fatto altresì obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui al primo comma dell'articolo 7 non inferiore a lire 2,5 miliardi per lo studio previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 384.

Art. 9.

I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 650 miliardi saranno provveduti con mutui, anche obbligazionari, da contrarsi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, n. 211.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è altresì autorizzato ad effettuare le operazioni di mutuo occorrenti per il finanziamento delle spese di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 688, e 28 marzo 1968, n. 374.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, l'Azienda delle ferrovie dello Stato può anche essere autorizzata a contrarre mutui all'estero.

Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e vanno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della Azienda ferroviaria.

Le operazioni di mutuo di cui al presente articolo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per l'attuazione degli articoli 7 e 8, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1968

SARAGAT

LEONE — COLOMBO — FERRARI AGGRADI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. 1090.

Norme delegate previste dall'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129. (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, con il quale il Governo è stato autorizzato ad emanare norme aventi valore di legge al fine di consentire l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la commissione parlamentare prevista dallo art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per la sanità e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

Decreta:

Sono approvate le norme di attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti nel testo unito al presente decreto e vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 11 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — RESTIVO — MARIOTTI — PASTORE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 35. — GRECO

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, dispone con propri decreti il vincolo, totale o parziale, delle riserve idriche di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 4 febbraio 1963, n. 129, al fine di consentirne la utilizzazione per il piano degli acquedotti, approvato a norma dell'art. 3 della stessa legge.

I decreti previsti nel precedente comma indicano la portata delle risorse idriche da utilizzare nonchè i singoli abitati o gruppi di abitati da servire, in conformità del piano approvato.

Essi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Per le acque che abbiano formato oggetto di riconoscimento o di concessione, il vincolo ha effetto dalla data di scadenza o comunque di cessazione delle rispettive utenze, salva, per il tempo anteriore, l'applicazione degli articoli 45, 46 e 47 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il vincolo può essere imposto anche su acque non ancora iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, fermo il disposto dell'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Nel caso che, successivamente alla iscrizione, le acque formino oggetto di riconoscimento o di concessione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del detto regio decreto, alle rispettive utenze si applica il disposto del primo comma.

Art. 3.

Il vincolo ha la durata di anni venticinque e può essere prorogato fino ad altri venticinque anni.

Art. 4.

Nelle regioni a statuto speciale in vincolo per le acque appartenenti al demanio regionale è disposto con provvedimento dei competenti organi regionali, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto e della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Il vincolo viene integrato, modificato o revocato con i procedimenti di cui agli articoli precedenti, in correlazione a varianti del piano regolatore generale degli acquedotti.

Art. 6.

Le domande per la concessione, ai fini della utilizzazione per il piano generale degli acquedotti delle acque vincolate ai sensi del presente decreto legislativo sono istruite e decise a norma degli articoli 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche in deroga al disposto degli articoli 2 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sentito il comitato tecnico amministrativo e l'intendente di finanza competente per territorio, provvede, in via definitiva, sulle domande di concessione che riguardino le piccole derivazioni anche se avverso di esse siano state presentate opposizioni o domande concorrenti.

Nei confronti delle domande di concessione di cui ai commi che precedono non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quelli previsti dal piano.

Art. 7.

Resta salva la competenza regionale per quanto concerne la concessione delle acque.

Valgono anche in tal caso le disposizioni contenute nel terzo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Per tutte le derivazioni interessanti il piano generale degli acquedotti e per le relative opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per i lavori e impianti occorrenti sia alla costruzione che all'esercizio della derivazione, comprese le condotte principali dell'acqua e le linee di trasmissione per l'energia elettrica.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, ed il provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo, nell'ambito delle rispettive competenze, possono dichiarare urgente e indifferibile l'esecuzione dei lavori anche prima della concessione, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Il provvedimento del provveditore regionale alle opere pubbliche è definitivo.

Valgono per il resto tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 33 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 9.

Nei casi di accertata urgenza, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e il provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, permettere che, senza l'obbligo della cauzione, in deroga all'articolo 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, siano iniziate subito le opere, purchè il richiedente la concessione si obblighi ad eseguire le prescrizioni e ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione.

L'esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Il provvedimento del provveditore è definitivo.

Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti nè opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere puo essere data, in casi di accertata urgenza, alle condizioni suddette, dall'ufficio del genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al provveditore alle opere pubbliche.

Art. 10.

Le acque oggetto del vincolo possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quelli previsti dal piano degli acquedotti, con durata, però, limitata fino alla attuazione, totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto.

Art. 11.

Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di varianti, previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 e dall'art 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere negati, oltre che per i motivi indicati nei suddetti articoli, anche quando risultino incompatibili con le utilizzazioni delle acque oggetto del vincolo per l'attuazione del piano degli acquedotti, salvo rinnovo o concessione di varianti in via temporanea ai sensi del precedente articolo.

Art. 12.

La riserva che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è imposta con l'art. 3, comma 2°, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, sulle acque comprese nel progetto di piano regolatore generale degli acquedotti, permane fino alla pubblicazione del provvedimento di approvazione del piano.

Art. 13.

Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, approvato ai sensi dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti autorizzati alla gestione degli acquedotti, che siano interessati ai lavori suddetti, il contributo statale, previsto dall'art. 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella misura del 4%, prescindendo dai limiti di popolazione stabiliti nel predetto articolo, con le modalità e le norme previste dalla legge medesima.

Per le opere che ricadano nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo da concedersi agli enti anzidetti è elevato di un punto.

Detta maggiorazione è assentita anche per le opere da eseguire, negli altri comuni dell'Italia centrale e settentrionale che abbiano una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.

Art. 14.

Per la esecuzione delle opere di cui al precedente art. 13 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, nella spesa riconosciuta necessaria, un contributo in capitale nella misura non superiore al 70% della spesa stessa, che potrà comprendere un'aliquota fino al 7% dell'ammontare dei lavori per spese di progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo delle opere.

La formale concessione di detto contributo ha luogo dopo che sia intervenuta l'approvazione, nelle forme stabilite dalle leggi vigenti in materia, dei progetti delle relative opere, ed è subordinata alla dimostrazione, da parte dei comuni e degli enti di cui sopra, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico.

Nella determinazione della misura percentuale del contributo si terrà conto delle condizioni di bilancio degli enti interessati.

a favore dell'ente concessionario, con le forme previste dalla
La somministrazione del contributo si esegue direttamente
legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, ed avrà luogo, fino alla concorrenza dei nove decimi del suo ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti uffici del genio civile. Al pagamento dell'ultimo decimo si provvederà dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, e in rapporto alla spesa che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento del beneficio assentito.

Art. 15.

Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

Art. 16.

I comuni e gli enti di cui all'art. 13 hanno facoltà di optare per la esecuzione delle opere indicate agli articoli precedenti tra la concessione del contributo trentacinquennale in annualità e la concessione del contributo in capitale.

Art. 17.

Nei territori meridionali indicati nell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n 717, ed in quelli depressi e montani dell'Italia settentrionale e centrale indicati rispettivamente negli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614, oltre alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 13, 14 e 15, si applicano anche le disposizioni speciali contenute nelle leggi medesime.

Gli interventi, previsti per i territori di cui al precedente comma, dalle leggi 26 giugno 1965, n. 717 e 22 luglio 1966, n. 614, s'intendono in aggiunta a quelli previsti, per gli stessi territori, dal presente decreto legislativo.

Al coordinamento degli interventi previsti dal presente decreto legislativo con quelli da realizzare ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717 e della legge 22 luglio 1966, n. 614, si provvede, anche in relazione a quanto specificato nel successivo art. 20, sulla base delle direttive dei piani pluriennali di coordinamento previsti rispettivamente all'art. 1 della citata legge 26 giugno 1965, n. 717, e all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1966, n. 614, tenuto presente il piano generale degli acquedotti.

Art. 18.

I comuni e gli enti interessati che beneficiano del contributo ai sensi dei precedenti articoli 13 e 15 per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione delle opere previste dal presente decreto sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito o anche con privati nei limiti di spesa risultanti dai preventivi debitamente approvati.

I mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti di credito godono della garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali ed il pagamento degli interessi, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 19.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici verranno annualmente fissati i limiti di impegno per la concessione dei contributi in annualità di cui agli articoli 13 e 15 e verranno stanziate le somme occorrenti per la concessione di contributi in capitale di cui all'art. 14 del presente decreto.

In ogni caso una quota non inferiore al 40% dei predetti stanziamenti è riservata per gli interventi da effettuare nei territori di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 20.

Al fine di individuare le opere da eseguire con gli interventi previsti dal presente decreto legislativo, il Ministero dei lavori pubblici formula programmi quinquennali di entità rispondente alle indicazioni contenute nel programma economico nazionale, coordinati con i piani pluriennali di coordinamento previsti dall'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e con i piani di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614; tenendo conto dei livelli relativi di fabbisogno, delle prospettive di sviluppo, e degli squilibri nelle aree interessate. Saranno sentite le Regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le Regioni a statuto ordinario.

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in attuazione dell'art. 3 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, verifica la rispondenza dei piani esecutivi alle direttive del programma.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1091**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 82. — L'insegnamento complementare di « Calcoli numerici e grafici con elementi di programmazione I e II (con asterisco) del corso di laurea in fisica è soppresso ed al suo posto viene istituito quello di : « Calcolo numerico con elementi di programmazione I e II (con asterisco ».

Art. 88. — L'insegnamento complementare di « Biochimica molecolare » del corso di laurea in scienze biologiche è soppresso ed al suo posto viene istituito quello di: « Biologia molecolare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 42. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. **1092**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1826, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto industriale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 44. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1093**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 141 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione.

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 142. — La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Messina ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia di cui agli articoli 73 e seguenti.

Art. 143. — Il corso degli studi avrà la durata di tre anni e comprenderà le seguenti materie di insegnamento integrate da esercitazioni di pratica specialistica clinica.

Art. 144. — L'obbligo della frequenza ai corsi è categorico e gli iscritti sono tenuti non soltanto a presenziare alle lezioni ed a prendere parte alle esercitazioni, ma anche a svolgere un internato in modo da poter ricavare una esperienza diretta sia dell'attività nei reparti operatori che dall'osservazione clinica continuata del paziente.

Art. 145. — In vista del carattere prevalentemente clinico degli insegnamenti e della necessità di un periodo sufficientemente lungo di esercitazioni pratiche non sono concesse abbreviazioni di corso ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al terzo anno per ottenere la specializzazione in anestesiologia e rianimazione.

Art. 146. — Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Art. 147. — Gli esami possono aver luogo solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Art. 148. — Il numero degli iscritti da ammettere complessivamente per i tre anni alla scuola è di 18 specializzandi (sei per ogni anno di corso).

Art. 149. — I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'università; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività della scuola si estenderà all'intero anno solare.

Art. 150. — Il diploma di specialista di anestesiologia e rianimazione viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinica e sperimentale.

Materie d'insegnamento

1° *Anno*:

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.

2° *Anno*:

Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.

3° *Anno*:

Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 43. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1094.**

Mutamento della denominazione del comune di San Lorenzo di Mossa in quella di « San Lorenzo Isontino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di San Lorenzo di Mossa (Gorizia) in data 19 agosto 1960, numero 17/60 e 21 febbraio 1962, n. 1/62, con le quali è stato chiesto che l'attuale denominazione del comune stesso sia mutata in quella di « San Lorenzo Isontino »;

Viste le deliberazioni del consiglio provinciale di Gorizia in data 1° ottobre 1960, n. 14 e 19 maggio 1962, n. 7, con le quali detto consesso ha espresso il richiesto parere;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè l'art. 7 del decreto presidenziale 9 agosto 1966, n. 834;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di San Lorenzo di Mossa, in provincia di Gorizia, è mutata in quella di « San Lorenzo Isontino ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1968

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968 effettuata dal consorzio agrario provinciale di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta collettiva delle patate da consumo di produzione 1968 per favorirne la regolare immissione sul mercato

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dal conorzio agrario provinciale di Cosenza per conto dell'associazione produttori patate dell'altopiano silano, con sede in Cosenza, intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del consorzio agrario provinciale di Cosenza intesa ad ottenere, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, per l'attuazione della raccolta collettiva delle patate da consumo di produzione 1968, entro il limite complessivo di quintali 60.000.

Art. 2.

La raccolta collettiva delle patate verrà effettuata dal consorzio agrario provinciale di Cosenza nelle zone dell'altopiano silano, entro il 31 gennaio 1969.

Al conferimento possono partecipare sia i soci dell'associazione produttori patate dell'altopiano silano, che produttori singoli ed associati delle predette zone.

Le condizioni in base alle quali l'ente gestore regolerà le varie operazioni, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente, saranno stabilite con apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si intendono accettate da ciascun conferente, all'atto del conferimento.

Art. 3.

E' concesso al consorzio agrario provinciale di Cosenza un contributo nelle spese complessive di gestione per l'attuazione della raccolta collettiva, conservazione e vendita delle patate da consumo di produzione 1968, nella misura massima del 90% delle spese stesse, determinate in L. 700 a quintale.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra, non potrà superare l'importo di L. 36 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le patate alla raccolta collettiva sarà corrisposto all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente un acconto che non potrà essere inferiore a L. 1500 a quintale.

Art. 5.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi, il consorzio agrario provinciale di Cosenza deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la commissione di cui al successivo art. 6:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti fino alla presentazione della domanda di liquidazione;

3) elenco nominativo dei conferenti con i quantitativi di patate da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta, il peso, la misura dell'anticipazione corrisposta e la data di consegna. Tale elenco dovrà essere vistato dal presidente della commissione di cui al successivo art. 6;

4) elenco analitico delle vendite del prodotto raccolto, con la indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto e dell'importo riscosso;

5) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 5) debbono essere debitamente autenticate.

In base ai documenti forniti dall'ente gestore, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al successivo art. 6, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 6.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza una commissione composta da:

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede

un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato di Cosenza designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto di Cosenza.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene la applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti in ordine alla applicazione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) controllare l'elenco nominativo dei conferenti e quello delle vendite di cui al precedente art. 5;

d) esaminare il rendiconto finale della gestione dell'ammasso volontario ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione medesima.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto raccolto, l'ammontare dei ricavi, maggiorati dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 9.

A chiusura della gestione l'ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa. per il tramite della commissione di cui all'art. 6.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di patate raccolti e venduti, le spese di gestione, in essi compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

E' assunto l'impegno di L. 36 milioni di cui L. 30 milioni sul cap. 8194/R e L. 6 milioni sul cap. 5199/R dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1968
Registro n. 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 189

(10132)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1968.

Sostituzione di un componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che istituisce il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sulla organizzazione e sul funzionamento del comitato suddetto, che fissa, all'art. 3, in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 15 aprile 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il citato comitato;

Vista la nota n. 1697 dell'11 luglio 1968, con la quale l'Alleanza nazionale dei contadini designa, quale proprio rappresentante nel comitato suddetto, in sostituzione del dott. Sergio Mulas, deceduto, il prof. Duccio Tabet;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il prof. Duccio Tabet è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini in rappresentanza, per l'Italia centrale, dei coloni e mezzadri ed in sostituzione del dott. Sergio Mulas.

Il prof. Duccio Tabet resterà in carica fino al 6 gennaio 1969, data di compimento del primo quinquennio dell'originaria costituzione del comitato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1968
Registro n. 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 307

(9947)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1968.

Modifica del decreto ministeriale 24 novembre 1967 concernente l'iscrizione d'ufficio di varietà di riso nel « Registro nazionale delle varietà di riso ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 19 dicembre 1967, con il quale sono state iscritte d'ufficio, nel « Registro nazionale delle varietà di riso », istituito presso l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, n. 22 varietà di riso;

Considerato che, tra le varietà di riso iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 4 dell'articolo unico, la varietà di riso « Balilla », il cui responsabile della conservazione in purezza è il dott. Virgilio Forni - Mortara (Pavia);

Vista la scrittura privata in data 20 agosto 1968, repertorio n. 45670, autenticata dal dott. Angelo Sandri, notaio in Mortara, con la quale il dott. Virgilio Forni, nella sua qualità di costitutore della varietà di riso « Balilla » cede e trasferisce, a tutti gli effetti, alla S.p.a. S.A.P.R.I.,

con sede in Milano, che accetta, detta varietà con tutti i diritti e gli obblighi inerenti alle conservazione in purezza e quindi alla produzione delle sementi di base;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 24 novembre 1967;

Decreta:

Il n. 4 dell'articolo unico del decreto ministeriale 24 novembre 1967 viene modificato come segue:

4) Riso « Balilla »

Varietà ottenuta da selezione dell'originario

Responsabile della conservazione in purezza:

S.A.P.R.I. (Società per azioni produttori riso), con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1.

Roma, addì 11 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

(10029)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa operaia agricola », a r. l., con sede in Borgone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1968, con il quale gli amministratori e i sindaci della società « Cooperativa operaia agricola », a r. l., con sede in Borgone (Torino), sono stati revocati e il dott. Luigi Vullo è stato nominato commissario governativo;

Viste le relazioni del predetto commissario governativo in data 10 e 22 aprile 1968 dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa operaia agricola », a r. l., con sede in Borgone (Torino), costituita per rogito notaio Appendini Emanuele in data 15 luglio 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dottor Francesco Cerchio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1968

Il Ministro: BOSCO

(10117)

DECRETO PREFETTIZIO 16 ottobre 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Ritenuto di dover disporre il rinnovo del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971

Viste le designazioni fatte dagli enti interessati;

Sentito il medico provinciale in ordine alla nomina dei membri non di diritto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità è ricostituito, per il triennio 1968-1971, nelle seguenti persone:

il prefetto, presidente;

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale di Nuoro;

l'ingegnere capo del genio civile;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato del lavoro;

Cannas dott. Antonio, medico militare;

l'ufficiale sanitario del comune di Nuoro;

Mulas dott. Giuseppe, medico condotto in Nuoro;

il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il presidente dell'ospedale civile « San Francesco » di Nuoro;

il direttore sanitario dell'anzidetto nosocomio;

Manca dott. prof. Serafino, primario medico dello ospedale civile « San Francesco » di Nuoro;

Dedola dott. prof. Giuseppe, primario chirurgo dello stesso ospedale;

Perassi dott. prof. Franco, medico chirurgo;

Memmoli dott. Antonio, medico chirurgo;

Pruna dott. Tullio, medico chirurgo, esperto in pediatria;

Monni avv. Pietrino, esperto nelle materie amministrative;

Madau dott. ing. Vincenzo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Moncelsi dott. ing. Fausto, esperto nelle stesse discipline;

Chessa dott. Sebastiano, rappresentante dell'ordine dei medici;

Rastelli dott. Roberto, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

Manconi dott. Gina, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

Gorni Sara, rappresentante del collegio delle ostetriche;

Prina Giovanna Antonia, rappresentante del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Orsolini dott. avv. Renato, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Bertolino dott. Antonio, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Molino dott. Santi, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario del collegio verranno espletate dal dott. Guglielmo Crescenzo, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione della sanità.

Nuoro, addì 16 ottobre 1968

Il prefetto: ZANDA

(10036)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 19 ottobre 1968:

Bellucci Santi, notaio residente nel comune di Vimercate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Gardone Val Trompia, distretto notarile di Brescia.

Maccagno Franco, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Novi Ligure, distretto notarile di Alessandria.

Gianferro Pacifico, notaio residente nel comune di Tornimparte, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Camerino, distretto notarile di Macerata.

De Santis Marcello, notaio residente nel comune di Montebello Ionico, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Novi di Modena, distretto notarile di Modena.

Cutillo Antonio, notaio residente nel comune di Bianco, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Fiamignano, distretto notarile di Rieti.

Veltroni Guglielmo, notaio residente nel comune di Monte San Savino, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Arezzo.

Bellaspiga Gianpaolo, notaio residente nel comune di San Marco Argentano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Osimo, distretto notarile di Ancona.

(10154)

Con decreto ministeriale del 19 ottobre 1968:

Gambaro Luigi, notaio residente nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Ferrandino Silvestro, notaio residente nel comune di Cherasco, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Arenzano, distretto notarile di Genova.

D'Alessandro Enzo, notaio residente nel comune di San Giuliano Terme, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Agerola, distretto notarile di Napoli.

D'Anna Luigi, notaio residente nel comune di Rocca d'Aspide, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli.

(10155)

Con decreto ministeriale del 19 ottobre 1968:

Lasagna Gian Carlo, notaio residente nel comune di Rovegno, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Cairo Montenotte, distretto notarile di Savona.

Barricelli Giovanni, notaio residente nel comune di Ponte, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di San Giorgio del Sannio, stesso distretto.

Zaccaria Maria Carmela, notaio residente nel comune di Casalbuttano ed Uniti, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Sparanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

(10156)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « A. Volta » di Trieste ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Trieste n. 7/5482/Div. aff. sociali del 24 agosto 1968, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « A. Volta » di Trieste, è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 disposta in suo favore dai signori cav. geom. Renato Dalla Rossa e signora Elsa Dalla Rossa ved. Maestri al fine di istituire una borsa di studio intitolata alla memoria del « Dott. Ing. Luigi Dalla Rossa ».

(10163)

Autorizzazione all'Istituto regionale dei ciechi di Milano ad accettare due legati

Con decreto del prefetto di Milano n. 3990 - Div. I in data 10 luglio 1968, il presidente dell'Istituto regionale dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare in nome e per conto dello istituto stesso con beneficio di inventario il legato di L. 1.000.000 disposto dal rag. Edoardo Lampugnani.

Con decreto del prefetto di Milano n. 6907 - Div. I, in data 26 agosto 1968 il presidente dell'Istituto regionale dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'istituto stesso con beneficio di inventario il legato di 50 milioni disposto dalla signora Colombo Luigia ved. Tronci.

(10018)

Autorizzazione all'Istituto regionale dei ciechi di Torino ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Torino numero 3516/2.14.11 - Div. S in data 14 settembre 1968, il presidente dell'Istituto regionale dei ciechi di Torino è autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'istituto stesso, con beneficio di inventario, la donazione disposta dalla signora Cristina Goria.

Con decreto del prefetto della provincia di Torino numero 3517/1-14-11 - Div. S in data 14 settembre 1968, il presidente dell'Istituto regionale dei ciechi di Torino, è autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'istituto stesso, con beneficio di inventario, la donazione della somma di L. 50.000 disposta dalla signora Alessandrina Pachiè.

(10032)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Variazione agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico

Con decreto interministeriale 19 settembre 1968 è stata disposta l'abrogazione del provvedimento n. 3598 del 23 maggio 1941 che stabiliva la riduzione della imposta di soggiorno durante una parte dell'anno nel comune di Orvieto (Terni), ai sensi dell'art. 6, lettera *a*) del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

Il decreto abrogativo avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10165)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pratica di Mare

(*Deposito delle mappe ai sensi dell'art.* 715-ter *della legge* 4 *febbraio* 1963, *n.* 58)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Roma della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pratica di Mare con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate delle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizioni alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 14 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 del 6 novembre 1964.

(10026)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di modifica alle norme tecniche d'attuazione e varianti al piano di zona del comune di Napoli

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1968, n. 516, sono stati approvati una modifica alle norme tecniche di attuazione ed alcune varianti relative ai comprensori CEP - Soccavo, Secondigliano e Ponticelli, del piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Napoli.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10011)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.297.962, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10108)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10109)

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Zerfaliu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.080.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10110)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Falcone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.171.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10111)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Montiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.020.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10086)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.089.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10089)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.628.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10087)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Roncofreddo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.991.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10088)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.813.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10090)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.579.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10091)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Tredozio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.893.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10092)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.107.433, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10093)

Autorizzazione al comune di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Supino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.086.344, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10094)

Autorizzazione al comune di Capalbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Capalbio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.196.342, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10095)

Autorizzazione al comune di Arcidosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Arcidosso (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.882.593, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10096)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Massa Marittima (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.781.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10097)

Autorizzazione al comune di Castel del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Castel del Piano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.917.294, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10098)

Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Candiana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.254.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10099)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Scheggino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.418.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10100)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Città della Pieve (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.165.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10101)

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Polverara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.030.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10102)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.568.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10103)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Todi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.193.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10104)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Lari (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.912.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10105)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.580.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10106)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.305.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10107)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di settanta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 ottobre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) edilizia « Angela », con sede in Milano, costituita per rogito Grillo in data 5 ottobre 1963, repertorio 19288;

2) edilizia « Primavera », con sede in Milano, costituita per rogito Marsala in data 31 ottobre 1955, repertorio 9974;

3) edificatrice « Codir », con sede in Milano, costituita per rogito Ricca in data 12 febbraio 1963, repertorio 12681;

4) edificatrice « Tecnici associati », con sede in Milano, costituita per rogito Quadri in data 5 marzo 1963, repertorio n. 77056;

5) edilizia « I.M.U. Prima », con sede in Milano, costituita per rogito Barbiano di Belgioioso in data 17 giugno 1963, repertorio 13969;

6) edilizia « Fides Ambrosiana », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 22 settembre 1964, repertorio 442749;

7) di abitazione « La Fortuna », con sede in Milano, costituita per rogito Scorza in data 13 marzo 1963, repertorio 23429;

8) edilizia « La Veloce », con sede in Milano, costituita per rogito Serpi in data 10 dicembre 1954, repertorio 17621;

9) edilizia « Antares », con sede in Milano, costituita per rogito Marsala in data 26 luglio 1963, repertorio 23052/3424;

10) « Edilizia D della associazione generale inquilini INCIS », con sede in Milano, costituita per rogito Livreri in data 9 dicembre 1950, repertorio 88049;

11) edilizia « Cremona n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 30 novembre 1963, repertorio n. 417234;

12) di consumo « Lepanto », con sede in Milano, costituita per rogito Trasi in data 26 agosto 1950, repertorio 15010;

13) « Edile ex combattenti IV Novembre », con sede in Milano, costituita per rogito Ferrari in data 15 novembre 1963, repertorio 32559;

14) « Edilizia ACLI-Comit I », con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 5 settembre 1962, repertorio n. 56330;

15) edilizia « La Rinascita Europea », con sede in Milano, costituita per rogito Japoce in data 13 maggio 1964, repertorio n. 14479;

16) edilizia « S. Siro IV », con sede in Milano, costituita per rogito Marsala in data 5 luglio 1963, repertorio 22843;

17) « Eden di abitazione tra dipendenti ENEL (già Eden di abitazione), con sede in Milano, costituita per rogito Japoce in data 27 giugno 1963, repertorio 12111/2727;

18) edilizia « ACLI Città Studi », con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 15 giugno 1962, repertorio 12704;

19) edilizia « Penelope », con sede in Milanó, costituita per rogito Jaffei in data 16 marzo 1963, repertorio 277904;

20) edilizia « Bergamo n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 30 novembre 1963, repertorio n. 417233;

21) produzione e lavoro « La Metrò commessi giornalai », con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 5 aprile 1963, repertorio 10026;

22) edilizia « Di abitazione Fortunato Saccani », con sede in Milano, costituita per rogito Raya in data 22 dicembre 1961, repertorio 6969;

23) « Edilizia Popolare Edilghisa », con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 10 aprile 1963, repertorio n. 30819;

24) edilizia « Cooperativa Uno », con sede in Milano, costituita per rogito Raya in data 30 gennaio 1964, repertorio 26796;

25) di abitazione Calabro-Lombarda », con sede in Milano, costituita per rogito Raya in data 29 marzo 1963. repertorio n. 17964;

26) « Edificatrice Carlo Signorelli », con sede in Milano, costituita per rogito Raya in data 10 novembre 1963, repertorio n. 24180;

27) edilizia « Il Lavoratore agricolo di Assago », con sede in Assago (Milano), costituita per rogito Marchetti in data 20 giugno 1962, repertorio 28753;

28) edilificatrice « La Resistenza », con sede in Borghetto Lodigiano (Milano), costituita per rogito Biasini in data 13 aprile 1962, repertorio 8185;

29) edificatrice « La Brembiese », con sede in Brembio (Milano), costituita per rogito Biasini in data 16 aprile 1962, repertorio 8203;

30) « Edificatrice Caratese », con sede in Carate Brianza (Milano), costituita per rogito Raya in data 28 febbraio 1964, repertorio 27610;

31) « Edificatrice di consumo Millefiori fra i dipendenti della ditta Cucchi di Cernusco sul Naviglio », con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), costituita per rogito Caccia in data 13 ottobre 1949, repertorio 25233;

32) di consumo « Calzoleria ANPI-SNIA », con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Notari in data 25 maggio 1948, repertorio 92125;

33) produzione e lavoro « Per la lavorazione del legno » (già per la lavorazione del legno Binzago), con sede in Binzago di Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Arnaboldi in data 30 gennaio 1911, repertorio 5059;

34) « Edilizia S. Rita », con sede in Codogno (Milano), costituita per rogito Contedini in data 30 gennaio 1964, repertorio 15133;

35) edilizia « Maria Ausiliatrice », con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita per rogito Notari in data 29 luglio 1963, repertorio 398006;

36) edificatrice « ACLI-Jolly », con sede in Corsico (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 23 ottobre 1962, repertorio 6017;

37) edilizia « Europa Unita », con sede in Desio (Milano), costituita per rogito Japoce in data 25 giugno 1964, repertorio n. 14728;

38) di consumo « Spaccio del Lavoratore », con sede in Giussano (Milano), costituita per rogito Gallizia in data 8 giugno 1947, repertorio 20345/8841;

39) « Edificatrice Pasubio », con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Fugazzola in data 19 marzo 1963, repertorio 40413;

40) edificatrice Spallanzani, con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Fugazzola in data 19 marzo 1963, repertorio 40412;

41) « Lissonese Edilizia », con sede in Lissone (Milano), costituita per rogito Cucci in data 26 ottobre 1955, repertorio n. 22629;

42) edilizia « La Magione », con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Biasini in data 9 giugno 1963, repertorio numero 11109;

43) « Edilizia Albadoro », con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Biasini in data 22 febbraio 1963, repertorio 9475;

44) « Edilizia Ausonia », con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Biasini in data 10 gennaio 1963, repertorio 9292;

45) « Edificatrice Rinascita », con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 11 aprile 1964, repertorio 8307;

46) edificatrice « L'Alba », con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 18 aprile 1964, repertorio n. 8335;

47) edificatrice « Sacra Famiglia », con sede in Pontenuovo di Magenta (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 13 maggio 1958, repertorio 2989;

48) edificatrice « Victoria », con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 21 marzo 1964, repertorio 8230;

49) edificatrice « Jolly », con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 11 aprile 1964, repertorio n. 8311;

50) edificatrice « Sant'Antonio », con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 9 maggio 1964, repertorio 8402;

51) « Agricola coltivatori diretti per la coltivazione della piccola proprietà « S. Isidoro », con sede in Magenta (Milàno), costituita per rogito Moretti in data 23 agosto 1948, repertorio n. 15968/5098;

52) edificatrice « Giovane Italia », con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 9 maggio 1964, repertorio 8400;

53) edificatrice « l'Avvenire », con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 18 aprile 1964, repertorio 8333;

54) edificatrice « C.O.M. - Casa operaia Magenta », con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 7 marzo 1964, repertorio 8160;

55) edilizia « Aretusa », con sede in Melzo (Milano), costituita per rogito De Paoli in data 23 novembre 1963, repertorio n. 15331/3224;

56) edilizia « Lavoratori Aclisti Muggioresi », con sede in Muggiò (Milano), costituita per rogito Notari in data 17 giugno 1963, repertorio 396271;

57) edilizia « La Pace », con sede in Nerviano (Milano), costituita per rogito Orombelli in data 18 settembre 1963, repertorio 4046;

58) edilizia « S. Stefano », con sede in Nerviano (Milano), costituita per rogito Orombelli in data 18 settembre 1963, repertorio 4052;

59) edilizia « Ticino », con sede in Nerviano (Milano), costituita per rogito Orombelli in data 18 settembre 1963, repertorio 4044;

60) « Edilizia la nuova frontiera europea », con sede in Paderno Dugnano (Milano), costituita per rogito Japoce in data 27 aprile 1964, repertorio 14390;

61) edificatrice « Alcide De Gasperi », con sede in Rho (Milano), costituita per rogito Maffi in data 18 gennaio 1964, repertorio 114066;

62) edificatrice « Filippo Meda Rho », con sede in Rho (Milano), costituita per rogito Barbiano di Belgioioso in data 15 settembre 1964, repertorio 17038;

63) edificatrice « San Cesare - Rho », con sede in Rho (Milano), costituita per rogito Barbiano di Belgioyoso in data 18 settembre 1964, repertorio 17047;

64) edificatrice « San Luigi Rho », con sede in Rho (Milano), costituita per rogito Barbiano di Belgioyoso in data 15 settembre 1964, repertorio 17032;

65) edificatrice « Sant'Ambrogio Rho », con sede in Rho (Milano), costituita per rogito Barbiano di Belgioyoso in data 15 settembre 1964, repertorio n. 17034;

66) edificatrice « San Vittore Rho », con sede in Rho (Milano), costituita per rogito Barbiano di Belgioyoso in data 15 settembre 1964, repertorio 17036;

67) « Edificatrice fra lavoratori della terra », con sede in Rodano (Milano), costituita per rogito Raya in data 5 ottobre 1962, repertorio 13010;

68) edilizia « di abitazione L'Arcobaleno », con sede in S. Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Raya in data 30 maggio 1963, n. 20046;

69) « Edilizia Eugenio Chiesa », con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito Guidi in data 17 aprile 1964, repertorio 3262;

70) « Consorzio cooperativo per il miglioramento agrario della Brianza Orientale (C.C.MA.BO.) » (già tra Contadini per la Fecondazione artificiale dei Bovini da Latte) con sede in Vimercate (Milano), costituita per rogito Cazzaniga in data 23 ottobre 1949, repertorio 12355/2828.

(9954)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 25 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,93	623 —	623,05	622,80	623 —	623,10	622,98	622,80	623,13	623,08
$ Can.	580,80	580,75	581,25	580,65	580,85	580,80	580,75	580,65	580,80	580,76
Fr. Sv.	145,07	145 —	145 —	144,96	144,975	145,08	145,05	144,96	145,07	145 ·
Kr. D.	83,02	83,01	83 —	82,90	83 —	83,05	82,98	82,90	83.02	83,02
Kr. N.	87,24	87,20	87,255	87,195	87,23	87,25	87,205	87,195	87,24	87,24
Kr. Sv.	120,51	120,48	120,52	120,435	120,40	120,52	120,48	120,435	120,51	120,51
Fol.	171,35	171,36	171,35	171,29	171,30	171,38	171,33	171,29	171,35	171,31
Fr B.	12,37	12,373	12,38	12,3655	12,365	12,35	12,37	12,3655	12,37	12,37
Franco francese	125,20	125,27	125,30	125,23	125,30	125,30	125,24	125,23	125,30	125,26
Lst.	1490 —	1489,35	1489,85	1489,15	1489,25	1490 —	1489,55	1489,15	1490 —	1489,60
Dm. occ.	156,68	56,68	156,72	156,635	156,675	156,75	156,69	156,635	156,68	156,68
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,12	24,11	24 —	24,13	24,1145	24,11	24,12	24,12
Escudo Port.	21,75	21,75	21,76	21,73	21,70	21,75	21,75	21,73	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,95	8,935	8,75	8,94	8,94	8,935	8,94	8,94

Media dei titoli del 25 ottobre 1968

Rendita 5 % 1935	109,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1968

1 Dollaro USA	622,89
1 Dollaro canadese	580,70
1 Franco svizzero	144,985
1 Corona danese	82,97
1 Corona norvegese	87,20
1 Corona svedese	120,457
1 Fiorino olandese	171,31
1 Franco belga	12,368
1 Franco francese	125,235
1 Lira sterlina	1489,35
1 Marco germanico	156,662
1 Scellino austriaco	24,112
1 Escudo Port.	21,74
1 Peseta Sp.	8,937

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1968

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1968 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 settembre 1968 — Incassi (in milioni di lire)			Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967				12.103		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	5.281.359				
	residui	648.079				
	Totale		5.929.438			
Entrate extra-tributarie	competenza	232.125				
	residui	73.601				
	Totale		305.726			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	5.513.484			4.304.003	
	residui	721.680			1.008.798	
	Totale			6.235.164		5.312.801
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	297.415				
	residui	12.335				
	Totale			309.750		
Accensione di prestiti	competenza	727.396				
	residui	292.175				
	Totale			1.019.571		
Spese in conto capitale	competenza				1.397.002	
	residui				411.324	
	Totale					1.808.326
Rimborso di prestiti	competenza				52.732	
	residui				306.178	
	Totale					358.910
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		3.940.127			3.885.525	
Conti correnti		17.908.935			17.759.303	
Incassi da regolare		3.125.012			3.088.262	
Altre gestioni		7.749.907			7.347.848	
	Totale			32.723.981		32.080.938
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		204.781			238.319	
Pagamenti da regolare		241.339			235.654	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.291.025			1.425.075	
Altri crediti		13.515.290			14.080.198	
	Totale			15.252.435		15.979.246
	Totale complessivo			55.553.004		55.540.221
Fondo di cassa al 30 settembre 1968				–		12.783
	Totale a pareggio			55.553.004		55.553.004

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 settembre 1968 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			12.783	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		40.702		
Pagamenti da regolare		176.618		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		486.894		
Altri crediti		1.876.686		
	Totale crediti		2.580.900	
	In complesso			2.593.683
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		3.656.000		
Conti correnti		1.820.568		
Incassi da regolare		221.128		
Altre gestioni		839.814		
	Totale debiti			[illegible]
Situazione del Tesoro (passività)				3.943.827
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1968		204.632		

L'ispettore generale: C. COMES

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(10167)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1968

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.740.261 833 937 —
Cassa	»	23.655 527 332 —
Portafoglio su piazze italiane	»	972.977 795 644 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	350 553 673 —
Anticipazioni	»	659.755 369 387 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.315.261 372 742 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	686.994.838 279 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	406.204.475 974 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000 000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	598.624.834 501 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	69.079.595 036 —
Spese	»	105.861.766 029 —
	L.	7.918.027.962.535 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	6.895.007.871.177 —
	L.	14.813.035.833.712 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE	L.	14.815.963.767.100 —

PASSIVO

Circolazione	L.		4.785.582.479.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		37.822.612.756 —
Depositi in conto corrente liberi	»		47.975.013.809 —
Conti correnti vincolati	»		2.345.186.327.404 —
Creditori diversi	»		579.128.257.715 —
Rendite del corrente esercizio	»		106.557.773.321 —
	L.		7.902.252.464.005 —
Capitale sociale	L.	300 000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	9.116.893.258 —	
Fondo di riserva straordinario	»	6.358.605.272 —	15.775.498.530 —
	L.		7.918.027.962.535 —
Depositanti	»		6.895.007.871.177 —
	L.		14.813.035.833.712 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE	L.		14.815.963.767.100 —

(10168)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere Generale MASERA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio della fondazione « Santorio Santorio » destinata a studi e ricerche nel campo dell'alimentazione, da fruire presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

In conformità delle determinazioni adottate dal comitato amministrativo nella seduta del 31 maggio 1968;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio della fondazione « Santorio Santorio » intitolata al cavaliere del lavoro Riccardo Barilla, destinata a studi e ricerche nel campo dell'alimentazione.

La borsa sara usufruita presso l'Istituto nazionale della nutrizione - Città universitaria - Roma, ed anche, per limitati periodi, presso i centri di studio periferici dell'istituto stesso.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso coloro che siano in possesso di una delle seguenti lauree:

laurea in medicina;
laurea in chimica;
laurea in scienze biologiche.

Non possono partecipare al concorso i ricercatori di ruolo dell'Istituto nazionale della nutrizione, i professori universitari di ruolo ed il personale ad essi equiparato.

Art. 3.

La borsa ha la durata di anni uno e potrà essere prorogata di un altro anno. Tuttavia la proroga non potrà essere concessa più di una volta. L'importo della borsa è di L. 1.500.000 lorde annue.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, contenenti le generalità e la residenza dei candidati, debbono pervenire alla segreteria dell'Istituto nazionale della nutrizione - Roma - Città universitaria, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere corredate dei seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in quattro copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la sua preparazione nel campo degli studi e delle ricerche che dovrà compiere;

3) curriculum degli studi compiuti, in quattro copie;

4) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle disposizioni delle leggi sul bollo.

La data di arrivo all'Istituto nazionale della nutrizione delle domande e della relativa documentazione, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo d'archivio.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da una commissione composta:

dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione che la presiede;

da un titolare di cattedra di fisiologia umana o generale;

dal titolare della cattedra di scienza dell'alimentazione di Roma o di altra sede;

da un direttore di laboratorio dell'Istituto nazionale della nutrizione;

da un rappresentante della S.p.a. Barilla.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate al direttore dei servizi amministrativi dell'Istituto nazionale della nutrizione o da un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 6.

Il concorso è per titoli. Tuttavia è in facoltà della commissione di sottoporre i candidati ad una prova d'esame od a un colloquio.

Per l'espletamento del concorso la commissione si atterrà alle modalità ed ai criteri seguiti nei concorsi per il conferimento di posti di assistenti ordinari presso le università.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la commissione propone una terna di idonei, elencati in stretto ordine alfabetico, fra i quali verrà prescelto a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, l'assegnatario della borsa.

Al conferimento della borsa si provvede con delibera del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 8.

Decadono dal diritto alla borsa:

a) coloro che esercitano un impiego o ufficio che, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio e di ricerca inerenti alla borsa medesima;

b) coloro che usufruiscono di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima.

Pertanto l'assegnatario della borsa di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, dovrà, a pena di decadenza, dichiarare sotto la propria personale responsabilità, se e quale impiego o ufficio rivesta alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati, e dare inoltre formale assicurazione che non usufruisca di altre borse di studio.

Decade ugualmente dalla borsa colui che, entro l'indicato termine di quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa, non dichiari di accettarla.

Art. 9.

L'assegnatario della borsa ha l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, presso l'Istituto nazionale della nutrizione, alla data che sarà a tal fine stabilita dal presidente, le ricerche per le quali ciascuna borsa è stata conferita;

b) di proseguire regolarmente tali ricerche per tutto il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le norme interne e le altre disposizioni impartite dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;

d) di assumere, durante il periodo di godimento della borsa, alcun impiego od ufficio, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione.

L'assegnatario che non ottemperi agli obblighi di cui al comma precedente, o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dalla borsa.

Sarà ugualmente dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa l'assegnatario che non dimostri sufficienti attitudini a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 10.

Il pagamento della borsa è effettuato, in rate mensili, posticipato. Ciascuna rata sarà corrisposta all'assegnatario, su dichiarazione del direttore di laboratorio cui sarà destinata, attestante che l'assegnatario abbia regolarmente atteso alle ricerche inerenti alla borsa.

Art. 11.

L'assegnatario della borsa, al compimento degli studi dovrà trasmettere all'Istituto nazionale della nutrizione tramite il direttore di laboratorio di ricerca, al quale sarà destinato, una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da esso svolta.

Art. 12.

I lavori di studio e di ricerca eseguiti dall'assegnatario della borsa, potranno formare oggetto di pubblicazioni, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 13.

I certificati, i documenti ed i lavori presentati al concorso si restituiranno immediatamente all'assegnatario della borsa; a tutti gli altri concorrenti verranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 10 ottobre 1968

Il presidente: VISCO

(10151)

MINISTERO DELL'INTERNO

Corso di studi per aspiranti segretari comunali da svolgere presso l'Università di Torino

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1968-69 è istituito in Torino uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in regolari lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso i comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di gennaio 1969 e termine nel mese di luglio 1969.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiono entro il 30 giugno 1969; che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° anno e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1968-69; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti all'ammissione del corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 400 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 30 novembre 1968.

Alla domanda dovranno essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1968-69 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa l'attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — eclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del Consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso medsimo, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Torino, l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila) mensili.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una votazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 18 ottobre 1968

Il Ministro: RESTIVO

(10169)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di due membri della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 che detta norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356;

Veduto il decreto ministeriale 23 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1967, registro n. 72, foglio n. 99 con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 21 febbraio 1968, in corso di registrazione con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Veduto l'unito telegramma e l'allegata lettera con cui il prof. Alfredo Schiaffino, ordinario di storia della lingua italiana presso l'Università di Roma rinuncia alla nomina di componente della commissione per motivi di salute;

Veduto l'unito telegramma con cui il prof. Paolo Sambin ordinario di paleografia e diplomatica presso l'Università di Padova rinuncia alla nomina di componente della commissione per ragioni di servizio inerenti al suo stato di professore universitario;

Ritenuta la necessità di sostituire i predetti membri della commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Francesco Arnaldi, ordinario di letteratura latina presso l'Università degli studi di Napoli, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali in sostituzione del prof. Alfredo Schiaffini, ordinario di storia della lingua italiana presso l'Università degli studi di Roma, che ha rinunciato per motivi di salute.

Art. 2.

Il prof. Nicola Cilento, ordinario di storia medioevale presso l'Università degli studi di Macerata, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del medesimo concorso in sostituzione del prof. Paolo Sambin, ordinario di paleografia e diplomatica presso l'Università di Padova, che ha rinunciato per ragioni di servizio inerenti al suo stato di professore universitario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1968
Registro n. 51 Pubblica istruzione, foglio n. 276

(9972)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 814 dell'8 marzo 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di osterica condotta vacanti in provincia di Viterbo il 30 novembre 1966;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 1114 del 28 marzo 1968;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265·

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel corso di cui alle premesse:

1. Perrotti Rachele . . . . . punti 65 545 su 120
2. Ricci Bice . . . . . . » 60,963 »
3. Malatesta Vincenza . . . . » 55,500 »
4. Fantacci Nella . . . . . » 55.276 »
5. Boldrini Annarosa . . . . » 54,538 »
6. La Colla Assunta . . . . . » 54,122 »
7. Ranucci Nerina . . . . . » 52,822 »
8. Pauselli Amelia . . . . . » 50.906 »
9. Zarra Rosa . . . . . . » 49,931 »
10. Pasquali Giuliana . . . . » 45,609 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 12 ottobre 1968

Il medico provinciale: CORDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3101 del 12 ottobre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1966;

Viste le preferenze indicate dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Perrotti Rachele: Oriolo Romano, condotta unica;
2) Ricci Bice: Fabrica di Roma, condotta unica;
3) Malatesta Vincenza: Corchiano, condotta unica;
4) Fantacci Nella: Acquapendente, frazione Torre Alfina;
5) Boldrini Annarosa: Lubriano, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 12 ottobre 1968

Il medico provinciale: CORDA

(10021)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2152 in data 3 aprile 1968, concernente il bando di concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del comune di Scandicci e del consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Lastra a Signa e Signa;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del citato concorso;

Visto il parere del Ministero della sanità con il quale si conviene sulla opportunità che il concorso in argomento venga espletato dalla medesima commissione giudicatrice già nominata per il concorso di ufficiale sanitario del comune di Campi Bisenzio, tutt'ora in via di espletamento;

Visto il proprio decreto n. 2257 del 14 aprile 1965, relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Campi Bisenzio;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per ufficiale sanitario del comune di Scandicci e del consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Signa e Lastra a Signa è così costituita:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo.

Componenti:

Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale capo;
Mazzetti prof. Giuseppe, professore ordinario igiene;
Teodori prof. Ugo, professore ordinario semeiotica medica;
Massacesi dott. Giampaolo, direttore di sezione;
Satta prof. Ernesto, ufficiale sanitario di ruolo.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La commissione giudicatrice del concorso avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Firenze, via Cavour, 82.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Firenze e dei comuni interessati.

Firenze, addì 7 ottobre 1968

Il medico provinciale: LOPES

(9933)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di La Spezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 109 in data 20 febbraio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale tra i comuni di Sesta Godano (capo consorzio) Carro e Carrodano, vacante in provincia di La Spezia al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla formazione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche all'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto le designazioni fatte rispettivamente dal Ministero della sanità, dalla prefettura di La Spezia, dall'ordine dei veterinari di La Spezia, e dal medico provinciale sulla terna proposta dall'assemblea consorziale interessata, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice per la copertura del posto di veterinario consorziale in premessa citato, vacante in provincia di La Spezia al 30 novembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, direttore generale f.f. del Ministero della sanità.

Componenti:

Radicioni dott. Enzo, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Cicciò dott. Giacomo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di La Spezia;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Secco dott. Bruno, veterinario condotto del comune di Follo.

Segretario:

Biagini dott. Alfredo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di La Spezia.

La commissione inizierà i propri lavori presso questo ufficio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio.

La Spezia, addì 30 settembre 1968

Il veterinario provinciale: CARATI

(9803)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.